ATTI PUBBLICATI

Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: **2090 del 20/03/2018**

Protocollo: **69325/2018**
Titolario/Anno/Fascicolo: **9.11/2016/882**

In Pubblicazione: dal **20/3/2018** al **4/4/2018**

Struttura Organizzativa: SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dirigente: SCHIAVONE LUCIANO

OGGETTO: **CAVE VILLORESI S.R.L. CON SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO IN NERVIANO (MI) – VIA DELLE CAVE N. 4. RICHIESTA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AI SENSI DELLA PARTE SECONDA, DEL D.LGS. 152/06, RELATIVA AL PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI, EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/06. ESITO VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.I.A. AI SENSI DELL'ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.**

Documenti: Testo dell'Atto
Allegato 1

Annulla

Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile qui).
Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile qui).

Questo sito web utilizza i cookie al fine di migliorarne la fruibilitÃ . Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta l'uso dei cookie.
Per maggiori informazioni consulta la nostra Cookie policy.

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP29600011523 8B

Città metropolitana di Milano

Area Tutela e valorizzazione ambientale
Settore Rifiuti bonifiche e Autorizzazioni integrate ambientali

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 2090 del 20/03/2018

Prot. n 69325 del 20/03/2018
Fasc. n 9.11/2016/882

Oggetto: **Cave Villoresi S.r.l. con sede legale ed insediamento in Nerviano (MI) – Via delle Cave n. 4. Richiesta di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della Parte Seconda, del d.lgs. 152/06, relativa al progetto di modifica sostanziale dell'impianto di gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06. Esito verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti e richiamati:

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni")";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.35/2016 del 23.05.2016);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;

- il decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. 282/2016 del 16.11.2016 ad oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano”;

- il comma 5, dell’art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;

- il decreto sindacale Rep. Gen. n.13/2018 del 18.01.2018 avente ad oggetto “Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)” è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 .c. 8 della L.190/2012, il nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2018-2020;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza è classificato a rischio basso dall'art. 5 del PTPC 2018-2020;

- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;

- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Visti

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205, 10 dicembre 2010, n. 219, 4 marzo 2014, n. 46 e dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione, con modifiche del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

- la d.g.r. 8 agosto 2003 n. 14106 “Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza”;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, e s.m.i.;

- la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 5 “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”;

- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 11317 del 10 febbraio 2010;

- il regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5;

- il d.m. 30 marzo 2015 recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art. 15 del d.l. 24/06/2014, n. 91 con modificazioni dalla l. 11/08/2014, n. 116”;

- la d.g.r. 8 febbraio 2016 n. 4792 “Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali in revisione delle Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale di cui alla d.g.r. 1266/2014”;

- la d.g.r. n. X/5565 del 12 settembre 2016 “Approvazione delle “Linee guida per la valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione ambientale”;

Dato atto che in data 20.12.2017 la Società Cave Villoresi S.r.l. ha presentato alla Città Metropolitana di Milano richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A. (prot. gen. n. 294152 e

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2960001152 38B

294166), riguardante il progetto di modifica sostanziale dell'impianto di gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;

Considerato che l'attività che l'Impresa chiede di poter effettuare rientra tra quelle individuate nell'Allegato IV, alla Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Dato atto che lo studio preliminare ambientale, parte integrante della richiesta di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. del 20.12.2017, è stato pubblicato ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. 152/2006 sul portale S.I.L.V.I.A. della Regione Lombardia in data 21.12.2017;

Evidenziato che questa Città metropolitana di Milano ha comunicato alle Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 152/2006, l'avvenuta pubblicazione della suddetta documentazione sul portale S.I.L.V.I.A. della Regione Lombardia, in data 22.12.2017 (prot. gen. n. 296968);

Atteso che la Città Metropolitana di Milano, con nota del 22.12.2017 (prot. gen. n. 297019), ha chiesto ai Comuni di Nerviano, Cerro Maggiore e Parabiago di voler condividere, validare, ed eventualmente aggiornare l'elenco degli impianti e del tessuto residenziale, evidenziati negli elaborati allegati a detta comunicazione, acquisiti attraverso il SIT della Città Metropolitana di Milano e della Regione Lombardia, al fine della conclusione del procedimento;

Rilevato che entro il previsto termine di 45 gg. dalla data di cui al comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, individuato nel giorno 4.02.2018, sono pervenute le seguenti osservazioni, da parte del Comune di Nerviano (prot. gen. n. 24694 del 31.01.2018), riguardanti la suddetta richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presentata il 20.12.2017:

- *tutela ambientale ambito estrattivo ATEg06*: L'intervento proposto si inserisce in un'area del territorio comunale dedicata all'attività estrattiva di cava interessando materialmente la stessa. Tale attività fruisce di ipotetica possibilità di accesso attraverso le aree destinate a tale attività di cava ed è inserita nel perimetro di cava – ambito estrattivo denominato ATEg06. Ciò porrà delle indubbie problematiche all'atto dell'attuazione degli interventi di recupero ambientale da porre in essere alla dismissione dell'attività di estrazione. Attualmente emergono contrasti nell'ambito estrattivo, evidenziati in passato e riscontrati di recente esaminando la possibilità di accesso che potrebbero riproporsi anche nel proposto impianto;

- *salute e sicurezza sul lavoro*: la citata commistione tra l'attività in questione e l'attività di cava in atto impone anche la verifica dei disposti del D.P.R. 09.04.1959 n. 128 ad oggetto "norme di polizia delle miniere e delle cave" e particolarmente gli artt. 46 e 114 che normano i divieti di accesso agli estranei ai lavori oltre alla presenza di recinzioni a delimitazione delle attività di cava. Si deve pertanto rimarcare la vulnerabilità dell'area di cava attraversata da flussi di trasporto rifiuti. Alla possibile commistione dell'attività nell'ambito estrattivo si deve aggiungere il possibile rischio di abbandono di carichi di inerti, non accertati, lungo le vie di accesso all'impianto, che potrebbe generare problematiche più gravi con soggetti responsabili di difficile individuazione, diversi dai gestori dell'impianto. L'attraversamento ipotizzato di conferimento di rifiuti inerti all'impianto risulta una criticità in contrasto con le normative sopra richiamate, da curare con molta attenzione;
- *igiene pubblica*:

  - *rumore*: in data 29.09.1998, con delibera C.C. n. 88 è stato adottato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale. Tale piano, tutt'ora in vigore, pone l'area in questione in classe 3 "Aree di tipo misto" indicando in 55 dB (A) il limite di emissione diurna e in 60 dB (A) il limite di immissione diurna. Alla luce di denunce pervenute in passato su altri impianti dell'ambito estrattivo, dovute anche alla localizzazione, saranno da valutare con attenzione il rispetto dei limiti imposti dal piano per il posizionamento del nuovo impianto per evitare che il rumore generato dallo stesso vada a sommarsi agli esistenti nella zona che risulta essere in parte adiacente alla residenza del contermine Comune di Parabiago;
  - *qualità dell'aria - polveri*: nella campagna di misurazione delle sostanze inquinanti presenti nell'aria, effettuata con i laboratori mobili di ARPA - Dipartimento di Milano U.O. Aria di Milano, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2005 lungo la via Garibaldi a Nerviano e ripetuta dal 6 al 28 ottobre 2010 sono stati rilevati valori di polveri sospese-particolato sospeso PTS "superiori rispetto a quello misurato presso le altre centraline della rete fissa" evidenziando in questo modo l'impatto sulla qualità dell'aria delle attività connesse alla lavorazione e stoccaggio dei materiali edili. Da non dimenticare che tali campagne di misurazioni, a seguito di esposti da parte di cittadini ed associazioni ambientaliste, sono state svolte a circa 200 metri dall'insediamento Ecoter, chiuso da anni, a seguito dell'eccessivo stoccaggio di materiali sui quali, in alcuni periodi, non sono state messe in atto misure di salvaguardia. Stiamo parlando di un impianto che ha creato tantissimi problemi al nostro territorio e del quale stiamo ancora aspettando il totale smantellamento e il ripristino originario ambientale dei luoghi;
  - *viabilità di accesso*: Da evidenziare a tal proposito l'eccessivo congestionamento del quadro viabilistico rilevato in prossimità di centri abitati di diverse municipalità (comuni di Nerviano, Parabiago e Cerro Maggiore) comprovato dai risultati delle campagne di misurazione delle sostanze inquinanti presenti nell'aria, effettuata con i laboratori mobili di ARPA – Dipartimento di Milano U.O. Aria di Milano, nei comuni di Parabiago lungo la via Appiani e nel Comune di Nerviano lungo la via Garibaldi dal 2005 e ripetute in anni successivi. Nel caso specifico, si rileva l'inadeguatezza dell'unico innesto viabilistico sulla Strada Statale n.33 del Sempione che non permette una

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2960001152 38B

corretta immissione nella Statale stessa, dovuta soprattutto alla conformazione stradale ed alla presenza in luogo dell'infrastruttura del Canale Villoresi. La soluzione del problema viabilistico nell'ambito estrattivo - ATEg06 rimane al momento irrisolta. Impensabile sperare che un Ente locale possa risolvere una questione che vede coinvolte altre due municipalità, più operatori privati che, di fatto, non hanno alcun interesse in merito e l'Amministrazione di Città Metropolitana quale gestore di opere viabilistiche nonché ente che autorizza attività di trattamento rifiuti e coltivazione di cava (attività presente ed interagente). Improbabile che questo Ente Locale si assuma la responsabilità dell'evolversi di una situazione non più sopportabile dalla collettività che vive a diretto contatto con questo particolare polo produttivo. Infine si evidenzia la nota della Regione Lombardia, di prot. n. 177437 del 4.08.2016 con la quale viene comunicato che la decisione circa la necessità di attuare un eventuale procedimento di integrazione dell'atto di VIA regionale, già emesso per l'ambito estrattivo denominato ATEg06, è da assumersi da parte dei competenti Uffici della Città metropolitana di Milano per la realizzazione di progetti che possano comportare "notevoli ripercussioni negative sull'ambiente" ai sensi di quanto disposto alla lettera 8.t) dell'Allegato B della l.r. 5/2010.

- Nel caso specifico per quanto riguarda l'ambito estrattivo inserito nel territorio comunale è evidente che, dopo decenni che la popolazione e l'ambiente subiscono drammatiche criticità, è opportuno che si veda finalmente il termine dell'attività estrattiva con gli impianti compatibili, il ripristino ambientale dei luoghi funzionalmente alla rete ecologica e la restituzione degli stessi alla collettività. Pertanto con l'insediamento anche dell'impianto in questione, l'Amministrazione Comunale vede allontanarsi la possibilità di un completo e organico recupero di una consistente porzione di territorio oggi molto vulnerabile e quindi meritevole della massima attenzione a che venga completamente e correttamente riutilizzata a favore della collettività;

Rilevato che il Comune di Parabiago con nota del 16.01.2018 (prot. gen. n. 10625) ha chiesto di aggiungere negli elementi di vulnerabilità da considerare (prevista dalla d.g.r. 11317/2010) i seguenti:

- zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già superati (limiti di qualità dell'aria ampiamente superati nelle stazioni fisse della rete regionale di rilevamento (Busto A. e Magenta) i cui rilevamenti secondo ARPA sarebbero rappresentativi anche per l'area di San Lorenzo di Parabiago, ove è stato recentemente effettuato anche un monitoraggio con centralina mobile);

- reticolo idrico e laghi (fiume Olona e canale villoresi, presenza di un lago di falda);

- profondità della falda superficiale (falda affiorante nel lago di falda con assenza di strati impermeabili protettivi della falda profonda utilizzata ai fini potabili);

Rilevato che il comune di Cerro Maggiore non ha fatto pervenire osservazioni e non ha segnalato ulteriori stressors o altre zone a tessuto residenziale rispetto a quanto evidenziato da questa Città Metropolitana di Milano nella nota del 22.12.2017 (prot. gen. n. 297019);

Rilevato che con nota del 5.02.2018 (prot. gen. n. 27329) A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza ha comunicato che "*[...] rilevato altresì che per le verifiche di assoggettabilità a VIA la nuova norma nazionale non prevede il coinvolgimento dell'Agenzia nella fase di istruttoria, nelle more della definizione di un protocollo operativo tipo tra l'UPL e la scrivente Agenzia, rilevato che al momento non sussiste alcuna convenzione in essere relativamente al supporto a CMM per le attività relative procedimenti di VIA, si comunica che la Vs. nota verrà messa agli atti*";

Rilevato, altresì, che con nota del 5.02.2018 (prot. gen. n. 28116) A.T.S. Milano Città Metropolitana ha comunicato che "*Esaminata la documentazione pubblicata sul sito web regionale Silvia, si ritiene non assoggettabile a V.I.A. il progetto di modifica sostanziale dell'impianto in oggetto. Si ritiene, però, necessario anteporre il riutilizzo delle acque meteoriche nell'impianto di umidificazione per l'abbattimento delle polveri a quelle derivanti dal pubblico acquedotto*";

Atteso che la Città Metropolitana di Milano ha proceduto ad effettuare il controllo in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. sulla base degli elaborati predisposti in conformità alla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 11317 del 10 febbraio 2010, anche con riferimento alle informazioni previste dall'Allegato V, alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/06;

Dato atto che dalla documentazione agli atti della Città Metropolitana di Milano il progetto ha una potenzialità di trattamento pari a 624 t/g e che è stato valutato dal proponente sulla base della potenzialità massima di recupero R5 definita dal dato targa dell'impianto di soil washing (pari a 26 t/h) dichiarato dal costruttore B.S.I. S.r.l. in data 17.11.2017;

Rilevato che dai dati riportati nelle schede relative alle varie caratterizzazioni dell'iniziativa in argomento (progettuali, ambientali e territoriali) e dalle varie elaborazioni eseguite nel rispetto di quanto stabilito dalla d.g.r. n. 11317 del 10.02.2010, risulta la definizione dei vettori di impatto di cui alle tabelle in Allegato A;

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2960001152 38B

Fatto rilevare che la problematica del traffico era già emersa durante l'iter di compatibilità ambientale di Regione Lombardia n. 9702/2013 del 25.10.2013 e viene evidenziata nuovamente dal Comune di Nerviano;

Tenuto conto che la suddetta Valutazione di Impatto Ambientale non ha valutato l'attività richiesta, ad oggi, da Cave Villoresi S.r.l. che pertanto andrebbe a gravare su una situazione già critica;

Tenuto conto degli approfondimenti analitici pervenuti relativamente alla componente traffico, alla componente salute pubblica e alla valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità e delle conclusioni dell'Impresa la quale ritiene che non si ravvisino possibili effetti negativi generati sul traffico, sulla salute pubblica e sulla componente biodiversità;

Dato atto che dalle verifiche effettuate sulla cartografia a disposizione della Città Metropolitana di Milano si evidenzia che, a differenza di quanto indicato dalla Società nello Studio Preliminare Ambientale, con riferimento agli "elementi di vulnerabilità" sono presenti aree agricole di pregio nell'intorno di 0-100 e con riferimento agli "stressor" risultano 3 infrastrutture stradali nell'intorno di 1.001-1.500 m;

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 19, comma 8, del d.lgs. 152/06, l'Impresa nel documento "Relazione tecnica progettuale" allegato all'istanza, in considerazione del superamento dei valori soglia previsti per gli indici Ic e Id relativi agli impatti cumulativi, ha previsto i seguenti interventi finalizzati a minimizzare gli impatti derivanti dall'attività:

- il conferimento dei rifiuti all'impianto verrà pianificato con un'ottimizzazione dei carichi, dei percorsi e degli orari al fine di minimizzare le interferenze con la viabilità locale;
- i motori dei mezzi in stazionamento nel sito, in attesa della fase di carico o scarico e quando non utilizzati per le movimentazioni interne, verranno mantenuti spenti;
- si impegna a presentare specifica istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2890/2016 del 24/03/2016 della Città Metropolitana di Milano relativa all'attività di escavazione di materiale di cava al fine della riduzione della potenzialità di 100.000 t/anno sui 6 anni previsti (300.000 tonnellate totali) al fine di compensare gli impatti attualmente legati a tale attività con gli impatti connessi all'attività di gestione rifiuti di cui alla presente istanza;
- si prevede la realizzazione di una nuova barriera a verde che garantisca la schermatura visiva degli impianti, come specificato negli interventi previsti in modifica;
- si impegna ad effettuare una analisi semestrale sulle acque reflue avviate allo scarico in pozzo perdente (S1) per i seguenti parametri: BOD5, COD, SST, Alluminio, Arsenico, Bario, Boro, Cadmio, Cromo tot, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Cianuri tot, Cloruri, Idrocarburi tot, Solventi organici aromatici, Tensioattivi tot, Solventi clorurati.;

Ricordato che le verifiche previste dalla normativa e regolamentazione nazionale e regionale vigente sono state eseguite partendo dalle informazioni e dai dati forniti dall'Impresa, integrate e/o modificate con quelle acquisite da terzi e/o d'ufficio;

Fatto presente che:

1. l'impianto risulta soggetto alla procedura di V.I.A. al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- l'indice Ia assume un valore uguale o superiore al valore soglia A per 3 o più elementi di vulnerabilità;
- l'indice Ib assume un valore uguale o superiore al valore soglia B;

2. il progetto non risulta soggetto alla procedura di V.I.A. ma necessita di specifiche integrazioni, misure di mitigazione, compensazione e/o di un Piano di Monitoraggio e Controllo, che verranno imposti con il presente provvedimento, nei seguenti casi:

- 1 o 2 indici Ia assumono valore uguale o superiore al valore soglia A;
- Ic per 1 o più indicatori di pressione assume un valore uguale o superiore al valore soglia C;
- Id assume un valore uguale o superiore al valore soglia D.

Ricordato che la d.g.r. 11317/2010 al capitolo 3 "Modalità applicative" riporta che "*[...] La valutazione degli effetti indotti dal progetto sul traffico, di cui al cap. 3.1, è elemento determinante ai fini dell'assoggettamento a V.I.A.;*

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2960001152 38B

l'Autorità competente valuta, sulla base di tale relazione e anche a fronte di un esito positivo della procedura analitica (inteso come non assoggettabilità), la necessità di sottoporre il progetto a V.I.A. [...]";

Dato Atto che a seguito della definizione dei vettori di impatto, di cui alle tabelle in Allegato A, nessuno degli indici di impatto assume valori uguali o superiori a quelli soglia;

Ritenuto non sufficiente, per limitare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente, l'impegno dell'Impresa di presentare specifica istanza di modifica dell'Autorizzazione di R.G. n. 2890/2016 del 24/03/2016 della Città Metropolitana di Milano relativa all'attività di escavazione di materiale di cava al fine della riduzione della potenzialità di 100.000 t/anno sui 6 anni previsti (300.000 tonnellate totali) al fine di compensare gli impatti attualmente legati a tale attività con gli impatti connessi all'attività di gestione rifiuti di cui alla presente istanza, in quanto non è stata data evidenza riscontrabile dell'effettiva diminuzione dell'impatto del traffico nella situazione progettuale rispetto allo stato di fatto;

Ricordato che il comma 5 dell'art. 19 del d.lgs. 152/06 riporta che "L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi";

Fatto rilevare che il comma 3, dell'Allegato V, alla Parte II, del d.lgs. 152/06 riporta che "I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, e tenendo conto, in particolare:
a) dell'entità ed estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata;
b) della natura dell'impatto;
c) della natura transfrontaliera dell'impatto;
d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;
e) della probabilità dell'impatto;
f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;
g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;
h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace";

Considerato che gli elementi ed i pareri raccolti consentono di poter caratterizzare come molto critica la concezione di insieme del progetto anche in relazione sia al cumulo con altri impianti e attività esistenti in prossimità dell'ambito estrattivo - ATEg06, sia all'inquinamento e all'alterazione dello stato naturale dei luoghi che producono rilevati e rilevanti disturbi ambientali.

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1. che il progetto di modifica dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi presentato dall'Impresa Cave Villoresi S.r.l. ubicato in Nerviano (MI) - Via delle cave n. 4, ai sensi del comma 9 dell'art. 19 del d.lgs. 152/06, è soggetto alla procedura di V.I.A. di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2. che l'assoggettabilità sia dovuta:

- alla situazione dell'area, già molto compromessa a causa sia del cumulo con altri impianti e attività esistenti in prossimità dell'ambito estrattivo - ATEg06, sia dell'inquinamento e dell'alterazione dello stato naturale dei luoghi che producono rilevati e rilevanti disturbi ambientali, ai sensi del comma 3, dell'Allegato V, alla Parte II, del d.lgs. 152/06;

- ai possibili effetti indotti dal progetto sul traffico, già ad oggi particolarmente critico, ai sensi del capitolo 3 "Modalità applicative" della d.g.r. 11317/2010.

DISPONE

la pubblicazione integrale del presente atto sul sito web S.I.L.V.I.A. della Regione Lombardia.

INFORMA

- che il presente provvedimento viene trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Società Cave Villoresi S.r.l. (cavevilloresisrl@pec.it) nonché il suo inoltro, per opportuna informativa, a:

  - Comune di Nerviano (urp@pec.comune.nerviano.mi.it);
  - A.R.P.A. - Dipartimento di Milano (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2960001152 38B

- A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
- Città metropolitana di Milano - Settore risorse idriche ed attività estrattive - Servizio cave;

- che il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;

- che il presente provvedimento non verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale in quanto non rientrante negli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dagli obiettivi strategici definiti dall'Ente con il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)";

- gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio; gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica; possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali";

- che il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;

- che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;

- che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dott. Luciano Schiavone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
Responsabile del Procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Valentina Ghione

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.
€ 16,00: 01161853700620
€ 1,00: 01170337835232

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2960001152 38B